



N° 77 del 11 giugno 2014

GESTIONE COMMISSARIALE STRAORDINARIA PER LA REGOLAZIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DELLA SARDEGNA

LEGGI REGIONALI N. 3/2013 E N. 11/2013

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: Rifusione spese di trasporto al Commissario. Individuazione Parametro.

IL DIRIGENTE

Premesso che il Consiglio Regionale ha approvato la legge 8 febbraio 2013, n.3, come modificata ed integrata dalla legge regionale 17 maggio 2013, n.11 e dalla Legge Regionale n.5 del 15 gennaio 2014, a norma della quale, nelle more del riordino del servizio idrico integrato, le funzioni già svolte dall'Autorità d'Ambito sono attribuite ad un Commissario Straordinario fino al 31 dicembre 2014.

Visto il Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n.10 del 27 gennaio 2014 di nomina del Dr. Alessandro Bianchi in qualità di Commissario Straordinario di cui all'articolo 1 della suddetta Legge Regionale.

Vista la Deliberazione del Commissario Straordinario n.1 del 29 gennaio 2014 di conferimento dell'incarico di Direttore Generale all'Ing. Maurizio Meloni con decorrenza 1 febbraio 2014 per la durata del mandato del Commissario.

Richiamata la Deliberazione del Commissario Straordinario n.9 del 7 agosto 2013 inerente la presa d'atto delle LL.RR. 3/2013 e 11/2013 – modifica denominazione dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale della Sardegna (A.A.T.O. Sardegna) in "Gestione Commissariale Straordinaria per la regolazione del Servizio Idrico Integrato della Sardegna".

Dato atto che la Deliberazione della Giunta Regionale n.39/31 del 26 settembre 2013, di attuazione delle leggi regionali n.3/2013 e n.11/2013, ha disposto di adottare un apposito atto interpretativo ed applicativo, ai sensi dell'articolo 8 della L.R. n.31/1998, comma 1, lettera a), al quale devono conformarsi gli uffici della Gestione Commissariale per la regolazione del SII della Sardegna, nel senso di ritenere che l'applicazione del contesto normativo della L.R. n.20/1995, consente di superare gli aspetti di incertezza relativi alla collocazione normativa dell'incarico di Commissario Straordinario della soppressa AATO e, più in particolare, che le disposizioni del primo comma dell'articolo 6 della L.R. n.20 del 23 agosto 1995, consentono la valutazione delle indennità da corrispondere al Commissario Straordinario in analogia con i criteri già adottati dalla Regione Sardegna per i commissari di enti ed agenzie regionali.

Richiamati:

- Il comma 8-bis dell'articolo 6 della L.R. 23 agosto 1995 n.20 il quale stabilisce che agli amministratori, ai componenti dei collegi dei revisori o dei sindaci e ai componenti dei comitati tecnico-scientifici che non risiedono nel comune in cui ha sede l'Ente, compete il rimborso delle spese di trasporto e di vitto, secondo le modalità e le misure previste per i dirigenti dell'Amministrazione regionale, per la partecipazione alle sedute degli organi;
- Il comma 7 dell'articolo 54 del vigente Contratto Collettivo di lavoro per il personale dirigente dell'Amministrazione, degli Enti, Agenzie e Aziende regionali;
- la Direttiva dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione Sardegna in materia di missione del personale regionale, di cui alla nota 15670 del 14 giugno 2013;
- La Deliberazione della Giunta Regionale n.49/11 del 26 novembre 2013 con la quale viene formulato uno

specifico atto di indirizzo interpretativo in merito al rimborso delle eventuali spese sostenute per la partecipazione alle sedute degli organi da parte degli amministratori e dai componenti dei collegi dei revisori o di sindaci di enti strumentali della Regione e altri enti pubblici o di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale di cui alla L.R. 20/1995, che non risiedono nel comune in cui ha sede l'Ente, dando atto che detti enti devono attenersi scrupolosamente alla direttiva dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della materia di missioni del personale regionale, di cui alla nota 15670 del 14 giugno 2013, e il comma 7 dell'articolo 54 del vigente Contratto Collettivo di lavoro per il personale dirigente dell'Amministrazione, degli Enti, Agenzie e Aziende regionali.

Viste:

- La delibera della Corte dei Conti a Sezioni riunite in sede di controllo n.21/CONTR/11 con la quale si afferma l'impossibilità per l'Amministrazione di reintrodurre, attraverso una regolamentazione interna, il rimborso delle spese sostenute dal dipendente sulla base delle indicazioni fornite dal disapplicato articolo 8 della legge 417 del 1988, mentre nella stessa si ritiene possibile il ricorso a regolamentazioni interne volte a disciplinare, per i soli casi in cui l'utilizzo del mezzo proprio risulti economicamente più conveniente per l'amministrazione, forme di ristoro del dipendente dei costi dallo stesso sostenuti che, però, dovranno necessariamente tenere conto della finalità di contenimento delle spese introdotte con la manovra estiva e degli oneri che in concreto avrebbe sostenuto l'Ente per le sole spese di trasporto in ipotesi di utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto;
- La Delibera della Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per il Piemonte n.400/2013/SRCPIE/PAR del 19 novembre 2013 con la quale si afferma che la regolamentazione dell'Ente è necessaria sia in relazione alle spese di missione previste dal comma 1 dell'articolo 84 del TUEL che a quelle di trasferta dalla propria abitazione riconoscibili in base al comma 3 dell'articolo 84 del TUEL, infatti si tratta, in entrambe i casi, di spese riconducibili all'espletamento del mandato elettorale o amministrativo e l'Ente deve verificare, in concreto, se non sia possibile il ricorso al mezzo pubblico. In caso di impossibilità, occorre che venga individuato un criterio che tenga conto che l'articolo 6, comma 12 del D.L. n.78 del 2010 ha ritenuto l'inapplicabilità delle disposizioni che commisuravano l'ammontare del rimborso al quinto del costo di un litro di benzina per chilometro; in ogni caso la soluzione concreta che l'Ente deve adottare non può essere indicata in astratto ma è rimessa alla libera determinazione di ciascuna Amministrazione e deve essere tale da non eludere il divieto, ma anche idonea a non *"pregiudicare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa o a comportare un incremento dei costi (ricorso ad autovetture di servizio, car sharing, noleggio auto, etc.)"*.

Vista, altresì, la nota dell'ANCI Sardegna del 3 marzo 2014, prot. n.314, con la quale è stato formulato un indirizzo interpretativo secondo il quale i rimborsi spettanti agli amministratori che risiedono fuori dal capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente sono ancorati ad elementi effettivi della spesa anziché a valori predeterminati, in quanto il legislatore ha voluto eliminare ogni forma di forfetizzazione.

Dato atto che il Commissario Straordinario dell'Ente dott. Alessandro Bianchi risiede presso il comune di Nuoro.

Considerato che l'Ente non possiede automezzi propri e l'unico mezzo pubblico che consente un collegamento diretto tra il comune di Nuoro e quello di Cagliari e l'autobus di linea ARST che ha un tempo medio di percorrenza pari a circa tre ore e mezza per tratta.

Considerato, altresì, che il ricorso all'utilizzo di auto a noleggio o taxi comporterebbe un ingiustificato incremento dei costi per l'Ente.

Valutata l'impossibilità da parte del Commissario Straordinario di ricorrere all'utilizzo del mezzo pubblico in quanto soluzione idonea a garantire l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa nell'espletamento del proprio mandato.

Ritenuto, pertanto, l'utilizzo del mezzo proprio l'unica soluzione idonea a garantire la presenza necessaria allo svolgimento delle funzioni proprie del Commissario Straordinario ed economicamente più vantaggiosa per l'Ente.

Ritenuto necessario individuare una forma di ristoro dei costi sostenuti dal Commissario Straordinario per l'utilizzo del mezzo proprio, che tenga conto delle finalità di contenimento della spesa introdotte dall'articolo 6, comma 12 del D.L. n.78 del 2010 e degli oneri che in concreto avrebbe sostenuto l'Ente per le sole spese di trasporto in ipotesi di utilizzo dei mezzi pubblici.

Considerato che:

- il rimborso di un quinto del costo di un litro di benzina per la tratta Cagliari-Nuoro A/R darebbe luogo ad un esborso economico da parte dell'Ente pari a € 123,00 circa;
- la spesa effettivamente sostenuta dal Commissario Straordinario per il consumo di carburante con l'utilizzo del mezzo proprio per la medesima tratta è pari ad € 82,54 per viaggio di A/R considerando il consumo medio di carburante dell'auto utilizzata desunto dal sito www.viamichelin.it, il prezzo medio del carburante e la distanza percorsa pari a 364 km.

Ritenuto ragionevole, congruo e corretto procedere alla rifusione delle spese vive effettivamente sostenute dal Commissario Straordinario, per il viaggio dal proprio comune di residenza al comune sede dell'Ente per l'espletamento del proprio mandato, oltre alle eventuali spese sostenute per il pernottamento in albergo, per le trasferte di durata superiore a 12 ore, e della spesa per 1 o 2 pasti giornalieri, nel limite di € 70,00 complessivi per due pasti e nel limite di € 40,00 nell'ipotesi di un solo pasto per le trasferte di durata non inferiore a 6 ore.

Vista la Deliberazione del Commissario n.14 del 10 giugno 2014 di approvazione del Bilancio di previsione 2014, della Relazione previsionale e programmatica 2014-2016 e del Bilancio pluriennale 2014-2016.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267, recante il "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", ed in particolare l'articolo 107, regolante funzioni e responsabilità della dirigenza.

Determina

Di considerare la premessa come parte integrante della presente determinazione.

Di dare atto che l'utilizzo del mezzo proprio da parte del Commissario Straordinario, con rifusione delle spese vive per il viaggio dal proprio comune di residenza al comune sede dell'Ente, è l'unica soluzione idonea a garantire sia la presenza necessaria allo svolgimento delle funzioni proprie sia l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa nell'espletamento del proprio mandato, anche tenendo conto delle finalità di contenimento della spesa introdotte dall'articolo 6, comma 12 del D.L. n.78 del 2010.

Di ritenere ragionevole, congruo e corretto procedere alla rifusione delle spese vive effettivamente sostenute dal Commissario Straordinario, per il viaggio dal proprio comune di residenza al comune sede dell'Ente per l'espletamento del proprio mandato, quantificate in € 82,54 per il viaggio di A/R con una distanza percorsa di Km 364, oltre alle eventuali spese sostenute per il pernottamento in albergo, per le trasferte di durata superiore a 12 ore, e della spesa per 1 o 2 pasti giornalieri, nel limite di € 70,00 complessivi per due pasti e nel limite di € 40,00 nell'ipotesi di un solo pasto per le trasferte di durata non inferiore a 6 ore.

Di dare mandato al Responsabile del Procedimento:

- di trasmettere la presente determinazione al Servizio Finanze per le verifiche contabile al fine della successiva apposizione del visto di regolarità contabile, ai sensi dell'articolo 151, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, attestante la copertura finanziaria della spesa;
- di trasmettere copia della presente determinazione, corredata dell'attestazione di copertura finanziaria, al responsabile del Servizio Amministrativo per l'avviamento degli atti di competenza.

Il Direttore Generale
Ing. Maurizio Meloni

Il Responsabile di P.O.
Dott. Giuseppe Lutz

A.A.F./S.S.

Area Amministrazione e Finanze

Servizio Finanze

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Il presente provvedimento è regolare sotto il profilo contabile e della copertura finanziaria. Si appone pertanto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 151, 4° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267.

Cagliari, _____ .

N°	Impegno	Accertamento	Capitolo	Anno	Importo
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

Il Dirigente

(Ing. Maurizio Meloni)

Responsabile del procedimento contabile

Area Amministrazione e Finanze

Servizio Amministrazione

CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto, esecutivo ai sensi dell'articolo 151, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile che ne attesta la copertura finanziaria, è in corso di pubblicazione all'Albo di questo Ente a partire dalla data odierna per quindici giorni consecutivi.

Cagliari, _____ .

Il Funzionario

(Dott. Giuseppe Lutz)

Area Amministrazione e Finanze

Servizio Amministrazione

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente atto è stato pubblicato all'Albo di questo Ente per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____.

Cagliari, _____ .

Il Funzionario

(Dott. Giuseppe Lutz)